

N. 00746/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01424/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1424 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A.A.T. Azienda Autonoleggio Torino - Consorzio Societa' Cooperativa, rappresentato e difeso dagli
avv. Mario Eugenio Comba, Matteo Chiosso, Nicola Creuso, con domicilio eletto presso la
Segreteria dell'intestato TAR ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di Verona, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Caineri, Fulvia Squadroni, Giovanni
Michelon, con domicilio eletto presso la Segreteria dell'intestato TAR ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

nei confronti di

Co.Na.V. Cooperativa Noleggiatori Autobus Veronesi, Azienda Trasporti Verona S.r.l.;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 4048 del 13.9.2013, ad oggetto la definitiva aggiudicazione al
RTI controinteressata della procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per il servizio di
trasporto scolastico dall'anno 2013/2014 all'anno scolastico 2017/2018; nonché di ogni atto annesso,
connesso o presupposto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Verona;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale
Co.N.A.V. Cooperativa Noleggiatori Autobus Veronesi Soc. Coop. A Rl e Atv - Azienda Trasporti

Verona Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Daniele Maccarrone, Dora Venturi, Federico Cena, con domicilio eletto presso Dora Venturi in Venezia, San Polo, 2988;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, AAT Azienda Autonoleggio Torino-Consortio Società Cooperativa, seconda classificata nell'ambito della procedura indetta dal Comune di Verona per l'assegnazione dell'appalto per il servizio di trasporto scolastico dall'anno scolastico 2013/2014 all'anno scolastico 2017/2018 (per un importo di complessivi 7.990.628,63 di euro), ha chiesto:

- a) l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. 4048 del 13.9.2013 in favore del RTI CONAV - Cooperativa noleggiatori autobus veronesi e Azienda Trasporti Verona;
- b) la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto medio tempore stipulato;
- c) la condanna all'aggiudicazione in proprio favore ovvero al subentro della ricorrente nel contratto.

2. La ricorrente contesta il citato provvedimento di aggiudicazione sotto un duplice profilo:

I) violazione degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 per omesso rispetto dell'obbligo di puntuale dichiarazione in sede di offerta degli oneri aziendali di sicurezza.

II) violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 per omessa verifica del possesso dei requisiti d'ordine generale nei confronti dei soggetti in concreto responsabili della prestazione dei servizi di trasporto oggetto di gara.

3. Si è costituita la società CONAV eccependo l'irricevibilità del ricorso e comunque l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza delle censure.

3. In via "subordinata e condizionata, ai fini del rigetto del ricorso ... per carenza di interesse" la controinteressata ha proposto ricorso incidentale avverso le operazioni di gara limitatamente alle parti in cui il seggio di gara non ha escluso dalla procedura il consorzio ricorrente:

- a) per aver dichiarato falsamente di essere un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985, come tale rientrante nella previsione dell'art. 34, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006 malgrado la reale natura di consorzio ordinario e conseguentemente per non aver dimostrato il possesso dei requisiti economico-finanziari e d'ordine generale in capo ai consorziati;

b) per assenza del requisito del fatturato minimo di 3.600.000,00 euro realizzato nel triennio precedente in servizio di trasporto scolastico, così come richiesto dalla lex specialis di gara.

3.1. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente incidentale ha altresì contestato:

c) violazione degli artt. 34, 37, 38 e 46 e 48 del d.lgs. n. 163 del 2006 per l'omessa dimostrazione del possesso dei requisiti d'ordine generale in capo sia al "procuratore munito di rappresentanza dell'impresa consorziata Seag s.r.l., designata come esecutrice del servizio" (Serena Lancione), sia ai "responsabili tecnici delle imprese consorziate Seag s.r.l. e Autoindustriale Vigo srl. (Marco Chiavassa e Mauro Aime)".

4. Con successivo atto per motivi aggiunti la ricorrente principale ha impugnato gli atti (cfr. determinazioni n. 5370 e n. 5843 del 2013) con i quali è stata autorizzata, a far data del 4.11.2013, l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del servizio da parte del RTI controinteressato, deducendone l'illegittimità per carenza dei presupposti e violazione del termine dello *stand still*.

5. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Verona che ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività nonché insistito per il rigetto del ricorso principale posto che, in applicazione dei principi dell'affidamento, del *favor participationis* e della tassatività delle cause di esclusione dalle gare, non potrebbe in ogni caso essere esclusa una concorrente che abbia presentato un'offerta conforme a quanto stabilito dal bando. Peraltro anche la dedotta carenza dei requisiti di capacità tecnica dell'aggiudicataria sarebbe infondata in quanto la documentazione prodotta risulterebbe idonea a dimostrare la disponibilità dei mezzi (43 autobus) da utilizzare per l'espletamento del servizio. Con riguardo agli atti di esecuzione anticipata, il Comune deduce sia la carenza di interesse a dolersi degli atti interinali sia la sussistenza, in ogni caso, dei presupposti per l'esecuzione anticipata considerata la natura di servizio pubblico da assicurare senza soluzione di continuità e in mancanza dei tempi tecnici per esperire una nuova procedura concorsuale.

6. In vista della discussione del merito le parti hanno depositato memorie difensive e di replica e all'udienza pubblica del 16 aprile 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di tardività del ricorso per omessa tempestiva impugnazione dei verbali delle sedute del 17 e 31 luglio e del 4 settembre 2013 nel corso delle quali, alla presenza del legale rappresentante del consorzio ricorrente, furono verificati i requisiti dei partecipanti, ammettendo a partecipare alla gara il RTI CONAV (malgrado non avesse indicato l'ammontare degli oneri di sicurezza aziendali), nonché disposta a favore di quest'ultimo l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

7.1. L'eccezione è infondata dal momento che, trattandosi di verbale conclusivo delle operazioni di gara in cui si dava atto dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto (diversamente da quanto sarebbe accaduto in caso di esclusione dalla procedura di gara), non ricorreva a carico del Consorzio AAT un onere di immediata impugnativa, bensì una mera facoltà.

7.2. Il ricorso principale è stato spedito per la notifica (a mezzo posta) il giorno lunedì 21.10.2013 ossia entro il termine di legge (tenuto conto della proroga ex art. 52, u.c., c.p.a.) a decorrere dall'intervenuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva, perfezionatasi in data 19.9.2013 (cfr. comunicazione via fax prot. n. 253898 del 19.9.2013, in atti). Di qui la tempestività del ricorso principale.

7.3. Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per omessa impugnativa del bando, posto che la censura presuppone l'eterointegrazione

dell'eventuale mancanza di indicazioni al riguardo da parte della legge speciale di gara da parte del combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 che imporrebbe (nella prospettazione della ricorrente) la specificazione in sede di offerta degli oneri aziendali.

8. Può ora passarsi all'esame del merito del ricorso principale.

8.1. Con il primo motivo di gravame, AAT contesta l'operato della stazione appaltante poiché malgrado la constatazione dell'omessa indicazione degli oneri aziendali da parte del RTI CONAV/ATV, per un verso, non ha provveduto alla sua doverosa esclusione, per altro verso ha ritenuto di attivare un sub-procedimento istruttorio, affinché i concorrenti, una volta noto l'importo dichiarato dalla ricorrente, potessero integrare l'offerta.

8.2. Il motivo è fondato.

8.3. Dagli atti di causa emerge che nel corso della seconda seduta di gara (del 31 luglio 2013) la stazione appaltante dava atto del fatto che l'offerta della ricorrente, diversamente dalle offerte economiche degli altri concorrenti, recasse in allegato un "documento nel quale [erano] indicati i costi relativi alla sicurezza aziendale ... determinati in 120.000,00 per l'intera durata contrattuale" e ciò nondimeno, rinvenuto il miglior ribasso nell'offerta prospettata dal RTI capeggiato da Conav, aggiudicava provvisoriamente l'appalto a quest'ultimo.

8.4. Nella successiva seduta del 4 settembre 2013, dopo aver ribadito la suddetta circostanza, la stazione appaltante rilevava che i tre concorrenti avevano prodotto, tra la documentazione di gara, la dichiarazione richiesta dalla lettera B, punto 17, del disciplinare di gara secondo la quale l'impresa aveva tenuto conto, "in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio" e che il "Comune al fine di poter comparare le offerte, [aveva] richiesto ai tre concorrenti una dichiarazione sui costi della sicurezza aziendale, con specificazione delle singole voci che concorrono a formarli" (cfr. verbale della seduta del 4.09.2013).

8.5. La stazione appaltante dava poi atto (nella medesima seduta) che i concorrenti avevano provveduto a trasmettere la nota richiesta e che "tuttavia CONAV nell'elencazione delle singole voci non [aveva] tenuto conto della voce relativa ai costi di primo soccorso relativi a 22 autisti che svolgeranno il servizio in assenza dell'accompagnatore" e che ad una successiva richiesta CONAV aveva risposto che tali costi ammontavano a euro 1.860,00 annui.

8.6. Ritiene il Collegio che tale *modus operandi* abbia senz'altro violato l'onere dichiarativo previsto dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 che impone, per ogni tipo di appalto, la specificazione già in sede di offerta dei costi di sicurezza aziendali, non potendosi ritenere a tal fine utile la dichiarazione resa dalle imprese di gara ai sensi della lettera B, punto 17, del disciplinare di gara (sopra riportata) che si limita a richiedere al concorrente un generico impegno ad aver valutato tutti gli elementi incidenti sulla propria offerta.

8.7. Di tali costi l'ordinamento prevede l'indicazione con norme immediatamente precettive (cfr. i citati artt. 86, comma 3-bis, del d. lgs. n. 163/2006 e 26, comma 6, del d. lgs. n. 81/2008) e tali da eterointegrare, in virtù del loro carattere imperativo (in ragione degli interessi di ordine pubblico che tutelano, in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori), ogni diversa disciplina di gara (cfr. in senso conforme Consiglio di Stato, sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5070 e sez. III, 3 luglio 2013, n. 3565).

8.8. L'indicazione degli oneri aziendali costituisce pertanto un elemento essenziale dell'offerta, la cui mancanza rileva (quale specifica di esclusione) ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del d. lgs. n. 163/2006 determina un'insanabile incompletezza dell'offerta medesima "in quanto rende l'offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull'affidabilità dell'offerta stessa" (così TAR Veneto, sez. I, n. 228 del 17.02.2014; nonché in senso conforme: TAR Lombardia Brescia, sez. II, 19.02.2013, n. 181; nello stesso senso, tra le più recenti, TAR Lazio Roma, sez. II ter, 7.01.2013, n. 66; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 14.01.2013 n. 56).

8.9. A fronte di tale lacuna, dunque, non poteva essere attivato alcun soccorso istruttorio, dal momento che con esso si sarebbe determinata, come in effetti è accaduto nella fattispecie sottoposta a scrutinio, l'integrazione/modificazione *ex post* di un elemento essenziale dell'offerta in violazione del fondamentale principio della *par condicio* dei concorrenti.

8.9.1. L'accoglimento di tale motivo sarebbe di per sé solo sufficiente per l'accoglimento del ricorso principale, tuttavia il Collegio ritiene di esaminare anche il secondo motivo di gravame.

9. Con tale censura la ricorrente deduce che, malgrado la mandataria CONAV abbia formalmente dichiarato di voler eseguire in proprio una rilevante quota del servizio oggetto dell'appalto avvalendosi di 43 mezzi di autotrasporto (autobus), nondimeno risulterebbe che la disponibilità (a titolo di proprietà e di leasing) di tali mezzi sarebbe per lo più ascrivibile alle sue imprese-socie, da considerarsi pertanto i soggetti concretamente "responsabili" della prestazione dei servizi di trasporto scolastico in oggetto, con la conseguenza che la stazione appaltante avrebbe dovuto esigere e verificare il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 anche in capo a questi ultimi.

9.1 Anche tale motivo è fondato.

9.2. Premesso che le circostanze di fatto dedotte da AAT in ordine all'effettiva disponibilità dei mezzi in discussione sono documentate dalle carte di circolazione e dalle correlate autorizzazioni in atti, deve rilevarsi che il modello societario/organizzativo di CONAV – statutariamente conformato dallo scopo di distribuzione tra i soci dei servizi di trasporto acquisiti – differisce da uno schema in cui il servizio è imputabile direttamente alla cooperativa, poiché i veicoli sono intestati a quest'ultima mentre la concreta attività di trasporto è realizzata dai soci/persone fisiche in qualità di autisti responsabili del trasporto degli utenti del servizio.

9.3. Nel caso di specie, invece, gli elementi essenziali del servizio, consistenti nella messa a disposizione dei veicoli e dei relativi autisti, sono direttamente imputabili alle società commerciali che rivestono la qualifica di imprese-socie della cooperativa, mentre CONAV è tenuta a svolgere, nell'economia degli impegni contrattuali da assumere, un ruolo invero marginale (con la messa a disposizione di soli due mezzi).

9.4. Non può pertanto negarsi che responsabili nei confronti dell'Amministrazione della corretta esecuzione dell'appalto siano anche tutte le ditte individuali e le imprese commerciali che secondo l'offerta di CONAV hanno materialmente e formalmente messo a disposizione i mezzi e le risorse personali per la relativa realizzazione.

9.5. Pertanto deve ritenersi che gli oneri dichiarativi di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 e la necessità delle corrispondenti verifiche ricorressero anche nei confronti di tali imprese socie materialmente implicate nella realizzazione del servizio.

10. Deve ora passarsi all'esame dei motivi di ricorso incidentale.

10.1. Con il primo motivo, la controinteressata contesta che sussistano i presupposti per la qualificabilità del consorzio ricorrente in termini di consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985, come tale rientrante nella previsione dell'art. 34, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006. Si tratterebbe piuttosto di "consorzio ordinario", ricadente nella previsione di cui alla successiva lettera e) del medesimo articolo 34, in quanto tale soggetto a tutti gli oneri dichiarativi prescritti in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria in capo alle singole imprese consorziate, nonché all'obbligo di fornire idonea cauzione provvisoria e di specificare la parti del servizio che sarebbero state eseguite da ciascun consorziato.

10.2. La censura si appunta sul fatto che AAT avrebbe dichiarato, in sede di partecipazione alla gara, di concorrere per le imprese consorziate Atav s.p.a., Autoindustrie Vigo s.r.l. e Seag s.r.l. la cui natura di società per azioni escluderebbe all'evidenza che si tratti di imprese artigiane ai sensi dell'art. 3 della legge n. 443/1985. Peraltro dalla stessa visura camerale non risulterebbe che tale consorzio sia composto da imprese artigiane.

10.3. La censura è infondata.

10.4. Il consorzio ricorrente, alla data di presentazione dell'offerta, risulta composto da 29 soci artigiani e non, di cui 20 sono imprese artigiane regolarmente iscritte negli Albi delle competenti Camere di Commercio, ricorrendo pertanto una presenza di imprese di artigiane non inferiore ai 2/3 dell'intera compagine consortile. Inoltre, alla medesima data, tre dei complessivi cinque componenti il consiglio di amministrazione di AAT sono riconducibili ad altrettante imprese artigiane, con la conseguenza che le imprese artigiane detengono anche la maggioranza dell'organo deliberante.

10.5. Conseguentemente il consorzio della ricorrente appartiene alla tipologia di organismo descritta dall'art. 6, comma 3 della legge n. 443/1985 che così prevede: "In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti".

10.6. Il rinvio operato dall'art. 34, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006 (da cui dipende l'applicabilità della disciplina dei requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare di cui al successivo art. 35), in quanto genericamente rivolto ai "consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443", non consente di escludere dal relativo ambito applicativo la fattispecie di consorzio suddetta poiché letteralmente esteso a tutta la legge sull'artigianato (integralmente) richiamata, con conseguente necessaria ricomprensione di tutte le tipologie in essa contemplate: vale a dire sia dei consorzi costituiti da sole imprese artigiane sia dei consorzi cd. "misti".

11. Quanto al preteso difetto di fatturato minimo richiesto ai fini della partecipazione in gara per il tipo di servizio oggetto di appalto, deve osservarsi che dalla documentazione in atti risulta chiaramente che le fatture in tesi "relative ad un servizio di trasporto diverso da quello scolastico" attengono in realtà al "servizio di trasporto di clienti disabili e normodotati" effettuato tra il settembre 2009 ed il 31 gennaio 2011 dal consorzio AAT nell'ambito del contratto intercorso con il Gruppo Trasporti Torinese s.p.a., subentrato all'Azienda Mobilità Torinese s.p.a., (cfr. doc 24 della parte ricorrente incidentale e doc. 22 della ricorrente principale).

11.1. Orbene, sul punto non può condividersi l'assunto secondo il quale tale tipo di servizio non sarebbe ascrivibile a quello prescritto al punto III.2.2. (a pag. 3) del bando di gara quale requisito di capacità tecnica di partecipazione che così stabilisce: "realizzazione nei tre anni scolastici 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012 di un fatturato complessivo in servizi di trasporto scolastico almeno pari all'importo di euro 3.600.000 (IVA esclusa)".

11.2. Infatti, sulla base dell'art. 2 del capitolato d'appalto regolante il contratto relativo al servizio di cui si discute, l'oggetto di quest'ultimo è così definito: "servizi di trasporto ed eventuale accompagnamento per istituti scolastici (a favore di alunni disabili e normodotati delle scuole materne, dell'obbligo e superiori ... e per CST – Centri Socio Terapeutici)", ossia all'evidenza, quanto alla prima tipologia di trasporto, di un accompagnamento del tutto assimilabile ad un servizio di trasporto scolastico, tenuto conto dei destinatari del servizio e delle oggettive finalità dello stesso.

11.3. Ebbene tali servizi, unitamente a quelli non contestati dal ricorrente incidentale (cfr. fatture allegate al n. 25 di parte ricorrente incidentale), sono stati svolti nel triennio antecedente la gara e per un importo (complessivo) che supera la soglia minima imposta dal bando (3.600.000 di euro, IVA esclusa).

11.4. Conseguentemente anche tale censura deve essere respinta.

12. Passando all'esame del terzo motivo di ricorso incidentale deve osservarsi che, nel caso del procuratore di Seag (Serena Lancione), non ricorre una figura di procuratore munito di poteri decisionali di ampiezza tale da poter essere considerati omologhi a quelli assegnati agli amministratori, posto che l'oggetto della procura in questione è limitato alla rappresentanza della società nell'ambito dei rapporti tra Seag e i propri dipendenti (assunzioni e licenziamenti e controversie ad essi relative, cfr. visura camerale in atti, doc. 23 di parte ricorrente). Quanto ai responsabili tecnici di Seag e Autoindustriale Vigo (Marco Chiavassa, Mauro Aime e Sergio Boine), tali soggetti rivestono il ruolo di responsabili tecnici "ai sensi della legge n. 122 del 1992" (i.e.: art. 7 della legge n. 122 del 1992) e dunque sono responsabili per la sicurezza delle rispettive officine meccaniche, sicché essi non risultano in alcun modo assimilabili alla figura del direttore tecnico tipica del settore dei lavori pubblici.

13. Deve quindi escludersi che le suddette figure fossero tenute agli oneri dichiarativi di cui all'art. 38 del codice dei contratti.

14. Pertanto il ricorso incidentale deve essere respinto sotto tutti i profili sollevati.

15. Dall'accoglimento del ricorso principale deriva l'annullamento dell'aggiudicazione disposta in favore del RTI capeggiato dall'odierna controinteressata CONAV, con conseguente aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente principale che ha presentato il secondo miglior ribasso (trattandosi di gara da assegnarsi con il criterio del prezzo più basso) e caducazione *ex nunc* degli atti di esecuzione anticipata disposta in via d'urgenza.

16. Ed invero deve sul punto osservarsi che, malgrado la laconicità dell'apparato motivazionale posto a sostegno delle determinazioni n. 5370 del 23 novembre 2013 e n. 5843 dell'11 dicembre 2013, l'esecuzione anticipata d'urgenza del servizio (già in pendenza del termine di *stand still*) risulta esser stata disposta ex art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 per evitare di proseguire nelle proroghe di un contratto già scaduto e sulla base di un'aggiudicazione efficace, ancorché impugnata.

16.1. Tale scelta discrezionale dell'Amministrazione, rientrando fra le alternative possibili per far fronte alla necessità di assicurare comunque un servizio il cui mancato espletamento avrebbe determinato sicuramente un grave ed irreparabile danno all'interesse pubblico, non può essere censurata sotto i profili sollevati con il ricorso per motivi aggiunti.

17. In ragione della complessità delle questioni sollevate con particolare riguardo alla natura delle rispettive compagini societarie dei concorrenti e alle relative implicazioni con riguardo alla disciplina concorsuale prescritta dalla legge di gara, ricorrono eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario

Silvia Coppari, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)